

# AREA BROKER & QZ S.p.A.

Società soggetta al controllo e coordinamento di C.B.F. Holding S.r.I

# Sede legale e Direzione

Via N. Copernico, 28/A - 42124 Reggio Emilia (RE) CF/P.IVA: 02280350352 - Capitale sociale: Euro 250.000,00 i.v. Iscrizione REA: RE 267746 - Iscrizione RUI: B000197920

www.areabroker.it - Pec: direzione.areabroker@legalmail.it

**FILIALE BOLOGNA** 

Via del Rondone, 26/A - 40122 Bologna (BO) - Tel. 051232386 - Email: bologna@areabroker.it



Mail sab.re@fabi.it

# POLIZZA R.C. CASSIERE + R.C. PROFESSIONALE INTEGRATA DEL BANCARIO

Pagamento con Bonifico Bancario a favore di AREA BROKER & QZ S.P.A. - IBAN IT84M0327302400000600103343 CAUSALE OBBLIGATORIA: COGNOME\_NOME\_FABI REGGIO EMILIA\_CASSA\_OPZ VALUTA FISSA BENEFICIARIO: indicare la DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO

	R.C. CASSIERE Massimale per anno e sin.	R.C. CASSIERE FRANCHIGIA	R.C. PROFESSIONALE Massimale per anno e sin.	R.C. PROFESSIONALE FRANCHIGIA	PREMIO ADESIONE 12 MESI
4	€ 6.000	Nessuna franchigia	€ 60.000	1° sin. € 0, dal 2° sin. € 125	€ 36
5	€ 6.000	Nessuna franchigia	€ 100.000	1° sin. € 0, dal 2° sin. € 125	€ 93
6	€ 6.000	Nessuna franchigia	€ 250.000	1° sin. € 0, dal 2° sin. € 125	€ 115
7	€ 6.000	Nessuna franchigia	€ 500.000	1° sin. € 0, dal 2° sin. € 125	€ 190
8	€ 10.000	Nessuna franchigia	€ 20.000	1° sin. € 0, dal 2° sin. € 125	€ 55
8 BIS	€ 10.000	Nessuna franchigia			€ 60
11	€ 10.000	Nessuna franchigia	€ 60.000	1° sin. € 0, dal 2° sin. € 125	€ 103
12	€ 10.000	Nessuna franchigia	€ 100.000	1° sin. € 0, dal 2° sin. € 125	€ 115
DESCRIPTION OF DELICATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN					

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

Massimale € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo, valido in automatico per tutte le combinazioni.

Le condizioni normative della polizza Convenzione stipulata da FABI REGGIO EMILIA sono state definite da Area Broker & QZ S.p.A. iscritto al RUI al n. B000161368 e non sono in alcun modo modificabili. Le denunce di sinistro verranno raccolte da FABI REGGIO EMILIA e consegnate ad Area Broker & QZ S.p.A. che sarà l'unica deputata a trattare e gestire con l'assicuratore la definizione delle pratiche.

# DICHIARA

- a) di essere associato della Contraente al momento dell'adesione alla copertura assicurativa:
- b) informato del relativo diritto, di aver ricevuto, letto e compreso il Set Informativo, composto da DIP Danni (Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni), DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni), Condizioni di Assicurazione della Polizza Collettiva Danni, comprensive del Glossario, unitamente al presente modulo di adesione;
- c) di conoscere e approvare le Condizioni di Assicurazione della suddetta Polizza Collettiva, contenute nel Set Informativo,
- d) di aderire dalla data sotto indicata alla Polizza Collettiva e alle garanzie/combinazioni/somme/partite di cui alla TABELLA RIASSUNTIVA sopra riportata;
  e) di aver ricevuto dall'intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del presente Modulo di Adesione, i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'intermediario e sui dati essenziali del medesimo e della sua attività nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse, previsti dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante informazioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
- f) di essere stato informato rispetto al diritto di ricevere le credenziali personali per l'accesso alle aree riservate;
- g) di aver ricevuto l'Informativa Privacy di cui all' Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla base della stessa, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per le finalità previste dalla Polizza Collettiva a cui aderisce.











# ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C. CASSIERE + R.C. PROFESSIONALE CONVENZIONE SINDACATO AUTONOMO BANCARI FABI REGGIO EMILIA

Premesso che FABI si avvale di un intermediario assicurativo che gestisce le coperture assicurative cumulative con le Compagnie di Assicurazioni, nonché la gestione dei sinistri e i rapporti amministrativi, si riporta di seguito l'estratto delle condizioni di assicurazione:

#### **ASSICURATI**

Tutte le categorie lavorative con contratto di lavoro conforme alle norme di legge passate, presenti e future.

#### INIZIO ED EFFICACIA GARANZIA

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della richiesta di adesione ovvero del modulo compilato e trasmesso ad Area Broker & QZ S.p.A. e per conoscenza, in CC, a FABI REGGIO EMILIA e corredato dal pagamento del premio pattuito che deve avvenire con bonifico bancario a favore di Area Broker & QZ S.p.A.. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione purché riferite al massimo ai 10 anni precedenti all'effetto e non conosciute; per le richieste effettuate successivamente alla cessazione del contratto, le stesse sono valide se presentate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa. La garanzia è prestata per il massimale relativo al premio pagato.

In caso di trasferimento di associati FABI ad altra provincia, la copertura resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale prevista.

Qualora, nel corso del periodo assicurativo, un assicurato dovesse cessare l'attività per la quale è prestata la copertura assicurativa o rescindere per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla FABI, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi sopra descritti e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa assicuratrice.

# OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - R.C. CASSIERI

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a termini di Legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di Cassieri comprese le operazioni di carico/scarico bancomat tradizionali e intelligenti, i danni alle cose in consegna e custodia e la gestione di titoli di viaggio quali ad esempio biglietteria per autobus.

Pertanto, premesso che l'assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio in qualità di Cassiere presso l'Istituto di Credito o Risparmio, la Società si impegna a rifondere all'assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori – conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio della sua attività professionale di cassiere – riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purché confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell'assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti/accordi interni.

#### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - R.C. CASSIERI + R.C. PROFESSIONALE DEL BANCARIO

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico bancomat tradizionali e intelligenti e altri adempimenti svolti su incarico dell'istituto di Credito e i danni alle cose in consegna e custodia.

Pertanto, premesso che l'assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio presso un' Istituto di Credito e Risparmio, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori- conseguenti a negligenza e/o errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale – riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purché confermati da prescritti controlli di Banca che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

Qualora all'assicurato, in corso di annualità, vengano cambiate le mansioni da cassiere ad altro ruolo, le garanzie di R.C. Professionale restano operanti fino al termine dell'annualità anche in funzione dell'espletamento delle nuove mansioni e con massimale di € 120.000 a prescindere dalla opzione di cassa o mista in vigore; contestualmente la R.C. di Cassa cessa immediatamente al passaggio alle nuove funzioni, salvo che sia in corso massimale di R.C. Professionale di € 250.000 che resta pertanto confermato.

La Compagnia si riserva di verificare ed esercitare le opportune attività di controllo per sinistri di particolare entità.

# CONDIZIONI VALIDE SIA PER LA CASSIERI CHE PER LA PROFESSIONALE

In caso di trasferimento di associati FABI ad altra provincia, la copertura resterà in vigore fino alla scadenza contrattuale prevista.

Qualora, nel corso del periodo assicurativo, un assicurato dovesse cessare l'attività per la quale è prestata la copertura assicurativa o rescindere per qualsiasi motivo dall'iscrizione al FABI, la copertura assicurativa cesserà alle ore 24 del giorno in cui si è verificato uno degli eventi sopra descritti e la relativa quota di premio rimarrà comunque acquisita dall'Impresa assicuratrice.

# POSTUMA DA CESSAZIONE PER OPZIONE MISTA

In caso di cessazione dell'attività lavorativa, debitamente documentata, per raggiunti limiti di età, esodo, quiescenza anticipata, perdita di capacità lavorativa generica e/o specifica, e/o qualsiasi altra uscita volontaria o prevista dalla Legge, di cessazione dell'esercizio della professione (esclusa radiazione), per morte o invalidità tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia entro un periodo di tempo compreso tra i 24 mesi e i 60 mesi previo versamento di un premio pari al 100% di quello versato nell'ultima annualità precedente alla cessazione stessa oppure entro un periodo di tempo compreso tra i 24 mesi e i 84 mesi previo versamento di un premio pari al 150% di quello versato nell'ultima annualità precedente alla cessazione stessa. Nel caso in cui l'assicurato non avesse completato l'annualità, al fine di attivare la garanzia, sarà dovuto in un'unica soluzione sia la differenza per completare l'annualità che il versamento del 100% del premio o del 150% a seconda dell'opzione scelta. Relativamente a coloro che cesseranno il rapporto di lavoro in corso dell'anno, sarà possibile procedere con gli aumenti di massimali solo in occasione del rinnovo annuale.

# **GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Compagnia assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono comunque a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato nel limite di un quarto del massimale e riferibile ai casi previsti dall'Art. Oggetto dell'assicurazione.











#### LE ESCLUSIONI AMMANCHI DI CASSA

L'assicurazione non comprende i danni:

- Da infedeltà o dolo da parte dell'assicurato;
- Da fatti penalmente perseguibili;
- Da furto, rapina ed estorsione;
- Da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- Da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- Da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza che non siano ammanchi di cassa;
- Da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano ammanchi di cassa;
- Da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- Da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.
- ammanchi di cassa derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazioni dati o computers;
- ammanchi di cassa derivanti dal cattivo e/o difettoso funzionamento dei sistemi di elaborazione dati o computers, salvo che sia prodotta dichiarazione dell'ufficio che ha in gestione il servizio informatico, che attesti che il disservizio non ha comportato mancanze nelle registrazioni

# LE ESCLUSIONI RC PROFESSIONALE:

- Ammanchi di cassa;
- Sanzioni, multe e ammende diverse da quelle riportate tra le garanzie comprese;
- Mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative;
- Attività svolta in ambito di consigli di amministrazione;
- Atti fraudolenti compiuti per causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio o dell'istituto di credito e/o di terzi;
- Uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati e/o computer;
- Difetti e/o errori del software utilizzato.

# **MODALITÀ DENUNCIA SINISTRI**

Entro il minor tempo possibile dall'accertamento della deficienza di cassa l'assicurato deve inoltrare denuncia di sinistro dettagliata direttamente a FABI REGGIO EMILIA allegando:

- ⇒ Dichiarazione della Banca che attesti l'effettiva deficienza di cassa;
- ⇒ Copia del certificato assicurativo;
- ⇒ Copia della contabile di bonifico bancario che attesta il giorno in cui è stato eseguito il pagamento stesso;
- ⇒ Copia della nota di addebito interna effettuata dalla Banca al dipendente o documento equivalente;
- $\Rightarrow$  Autocertificazione del dipendente che attesta l'inesistenza di altre coperture assicurative stipulate in proprio o dall'Istituto di appartenenza.

Per sinistri di importo rilevante la Compagnia si riserva la facoltà di espletare indagini approfondite e di richiedere all'Istituto di appartenenza ulteriore documentazione a supporto del sinistro e/o di contattare l'assicurato, previo accordo con Area Broker & QZ S.p.A. e FABI, per un incontro presso l'Ispettorato Sinistri della Compagnia.

# **BONUS FRANCHIGIE/SINISTRI**

Si prende atto che in assenza di denunce di sinistro da parte dell'aderente nell'anno precedente e in presenza della prima denuncia di sinistro la franchigia si intende azzerata e non applicata.

L'operatività della presente clausola è valida anche per le annualità successive prendendo quale riferimento l'anno assicurativo immediatamente precedente.









